

Risposta **APERTA**

Unit linked a soluzione personalizzata.

EDIZIONE
LUGLIO 2001



Da lontano gli
investimenti
sembrano
tutti uguali.

traguardo

LINEA ASSICURATIVO - FINANZIARIA

FUTURO

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

- Assicurato:** la persona sulla cui vita è stipulato il contratto.
- Beneficiari:** coloro ai quali spettano le somme assicurate nel caso si verifichi l'evento assicurato.
- Contraente:** chi stipula il contratto con la Compagnia.
- Età assicurativa:** è l'età dell'Assicurato espressa in anni interi arrotondata all'anno successivo se dal compimento dell'anno sono decorsi più di sei mesi.
- Data di decorrenza:** la data di entrata in vigore delle garanzie assicurative.
- Premio investito:** è il premio versato dal Contraente, al netto delle spese di emissione del contratto di cui all'Art. 9 a), che viene investito in quote di Fondi.
- Fondi:** i Fondi Mobiliari in cui BPV VITA S.p.A. investe i premi versati dal Contraente. Tali Fondi sono elencati nell'Allegato alla Nota Informativa "I Fondi Gestielle".
- Quote:** ciascuna delle parti di uguale valore in cui ogni Fondo è suddiviso.
- Società di Gestione dei Fondi:** la Società di Gestione (di seguito denominata SGR) "Gestielle Asset Management Società di Gestione del Risparmio S.p.A.", società appartenente al Gruppo Bancario Popolare di Verona - S. Geminiano e S. Prospero, - autorizzata dal Ministro del Tesoro ed iscritta al n. 24 dell'Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del Testo Unico sulla Finanza (D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, di seguito "D.Lgs. 58/98") - con sede in Milano, via Alberto Mario n. 3.
- Compagnia:** BPV VITA S.p.A., impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP N. 1762 del 21 dicembre 2000 e pubblicazione G.U. Serie Generale N. 1 del 2 gennaio 2001. Sede Legale, Sede Sociale e Direzione Generale in Italia - Via Meucci, 5 - 37135 Verona e Sede Operativa in Italia - Via C. Ederle, 45 - 37126 Verona.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

ASSICURAZIONE A PREMIO UNICO E VERSAMENTI AGGIUNTIVI CON PRESTAZIONI LEGATE A FONDI ESTERNI DELLA SOCIETÀ DI GESTIONE “GESTIELLE ASSET MANAGEMENT SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A.”

Art. 1 - Oggetto. Il presente contratto di assicurazione prevede, in caso di decesso dell'Assicurato, la corresponsione ai Beneficiari designati di un capitale, secondo quanto stabilito all'Art. 11. Il Contraente corrisponderà a fronte della prestazione suddetta il premio unico convenuto.

Art. 2 - Conclusione del contratto e decorrenza degli effetti.

2.1 - Il contratto si ritiene concluso, sempre che la Compagnia non abbia comunicato per iscritto la mancata accettazione della proposta, entro i termini sottoindicati:

- a) dalle ore zero del primo lunedì successivo al giorno di sottoscrizione della proposta da parte del Contraente, se tra la data di sottoscrizione e il primo lunedì successivo intercorrono almeno due giorni lavorativi;
- b) dalle ore zero del secondo lunedì successivo al giorno di sottoscrizione della proposta, se tra la data di sottoscrizione e il primo lunedì successivo non intercorrono almeno due giorni lavorativi.

2.2 - Il contratto produce effetti dalla data suddetta, a condizione che sia stato corrisposto il premio convenuto.

Nel caso in cui si verifichi il decesso del Contraente o dell'Assicurato prima della conclusione del contratto, la Compagnia rimborserà, rispettivamente, agli eredi del Contraente o al Contraente stesso il premio da questi corrisposto, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del decesso.

Art. 3 - Revoca della proposta. Nella fase che precede la conclusione del contratto, il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, inviando comunicazione scritta alla Sede della Compagnia, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Quest'ultima, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, rimborserà al Contraente il premio corrisposto.

Art. 4 - Diritto di ripensamento. Il Contraente può recedere dal contratto, individualmente sottoscritto, entro 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso.

La notifica di recesso libera le parti da qualunque obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno in cui la Compagnia ha ricevuto la comunicazione scritta del Contraente, che dovrà essere inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La Compagnia entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborsa al Contraente il controvalore delle quote acquisite con il premio investito.

Art. 5 - Modalità di assunzione del contratto. Preliminarmente all'assunzione del contratto, l'Assicurato dovrà sottoscrivere una dichiarazione sul proprio stato di salute. Nel caso di mancata sottoscrizione, il contratto verrà comunque concluso ma il capitale in caso di decesso calcolato come indicato al successivo Art. 11, sarà determinato considerando la percentuale e il capitale massimo aggiuntivo relativi all'ultima fascia di età previsti dalla Tabella A di cui all' Art. 11, indipendentemente dall'età dell'Assicurato.

Art. 6 - Dichiarazione del Contraente e dell'Assicurato. Il Contraente e l'Assicurato hanno l'obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa:

A) QUANDO ESISTE DOLO O COLPA GRAVE HA DIRITTO:

- di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o le reticenze. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
- di restituire in ogni caso, in caso di decesso dell'Assicurato, solamente un capitale pari al controvalore totale delle quote acquisite con l'investimento nel Fondo o nei Fondi previsti dal contratto (e valorizzate come descritto agli Artt. 13 e 14) se l'evento si verifica prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l'impugnazione.

B) QUANDO NON ESISTE DOLO O COLPA GRAVE HA DIRITTO:

- di recesso dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o le reticenze;
- di ridurre la somma dovuta di cui all'Art. 11, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 7 - Rischio morte. Non rilevano ai fini della garanzia né il luogo dove avviene il decesso né l'eventuale cambiamento di professione dell'Assicurato.

A) ESCLUSIONI

È escluso dalla garanzia solo il decesso causato da:

- dolo del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi dello Stato italiano. In tal caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni previste dal competente Ministero;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione (o dalla data in cui viene effettuato ciascun versamento aggiuntivo, relativamente al controvalore delle quote acquisite con quel versamento).

B) CONDIZIONI DI CARENZA PER ASSICURAZIONI SENZA VISITA MEDICA

Premesso che l'Assicurato può richiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza, purché si sottoponga a visita medica accettando le modalità e gli eventuali oneri che ne dovessero derivare, qualora il contratto venga assunto senza visita medica e il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dalla conclusione del contratto, il capitale assicurato, così come previsto all'Art. 11 non verrà corrisposto. In tal caso verrà corrisposto solamente il controvalore totale delle quote (del Fondo o dei Fondi) acquisite alla data del decesso dell'Assicurato e valorizzate come previsto ai successivi Artt. 14 e 15.

Qualora la polizza fosse emessa in sostituzione di uno o più precedenti contratti – espressamente richiamati nel testo della polizza stessa – l'applicazione della suddetta limitazione avverrà tenendo conto dell'entità, forma e durata effettiva, a partire dalle rispettive date di conclusione, delle assicurazioni sostituite.

Tale periodo di carenza di sei mesi verrà applicato anche successivamente a decorrere dalla data in cui viene effettuato ciascun versamento aggiuntivo relativamente al controvalore delle quote acquisite con quel versamento.

Tuttavia la Compagnia non applicherà entro i primi sei mesi dalla conclusione del contratto (o dalla data in cui viene effettuato ciascun versamento aggiuntivo, relativamente al controvalore delle quote acquisite con quel versamento) la limitazione sopra indicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari al capitale assicurato così come stabilito

dall'Art. 11, qualora il decesso sia conseguenza diretta:

- a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la conclusione del contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi, ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
- b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo la conclusione del contratto;
- c) di infortunio avvenuto dopo la conclusione del contratto, intendendo per infortunio – fermo quanto disposto al precedente punto A) – l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza il decesso.

Qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi cinque anni dalla conclusione del contratto e sia dovuto alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato, così come previsto all'Art. 11, non verrà corrisposto. In tal caso verrà corrisposto solamente il controvalore totale delle quote (del Fondo o dei Fondi) acquisite alla data del decesso dell'Assicurato e valorizzate così come previsto agli Artt. 14 e 15. Se il decesso dell'Assicurato dovesse invece verificarsi, dopo cinque anni dalla conclusione del contratto, per la suddetta causa, verrà corrisposto il capitale assicurato, così come disciplinato all'Art. 11, senza la limitazione sopra indicata.

Tale criterio verrà seguito anche nel caso di versamento in forma di premio unico aggiuntivo relativamente al controvalore delle quote acquisite con quel versamento.

Art. 8 - Il premio. A fronte della prestazione prevista all'Art. 11, il Contraente versa un premio unico. Il premio unico non può essere inferiore a 5.000,00 Euro.

Il Contraente, in ogni momento successivo alla data di decorrenza, può effettuare ulteriori versamenti in forma di premi unici aggiuntivi.

L'importo minimo di ogni premio unico aggiuntivo è di 2.500,00 Euro.

I premi versati dal Contraente, al netto delle spese di emissione del contratto di cui al successivo Art. 9 a), sono investiti in quote di Fondi Mobiliari scelti dal Contraente tra quelli previsti per il presente contratto. La Società di Gestione dei Fondi provvede all'investimento dei premi nei giorni di riferimento fissati dalla Compagnia e indicati all'Art. 14.

I valori delle quote attribuiti al contratto sono quelli

rilevati nel giorno di riferimento di cui al successivo Art. 14.

Il premio unico iniziale e i premi unici aggiuntivi potranno essere versati dal Contraente presso lo sportello bancario.

Art. 9 - Spese.

a) Spese di emissione del contratto

Le spese di emissione del contratto, calcolate sul premio, sono pari a:

- 1,5% se il premio è inferiore o uguale a 50.000,00 Euro;
- 1,0% se il premio è superiore a 50.000,00 Euro e inferiore o uguale a 150.000,00 Euro;
- 0,5% se il premio è superiore a 150.000,00 Euro.

b) Spese di gestione annuale del contratto

Le spese di gestione annuale del contratto, calcolate sul controvalore delle quote in essere, sono pari a:

- 1,5% se il controvalore delle quote è inferiore o uguale a 250.000,00 Euro;
- 0,9% se il controvalore delle quote è superiore a 250.000,00 Euro e inferiore o uguale a 500.000,00 Euro;
- 0,7% se il controvalore delle quote è superiore a 500.000,00 Euro e inferiore o uguale a 1.500.000,00 Euro;
- 0,5% se il controvalore delle quote è superiore a 1.500.000,00 Euro.

Per il calcolo del controvalore delle quote che determina l'appartenenza alle diverse fasce individuate si considera il controvalore del premio unico iniziale sommato al controvalore di eventuali premi unici aggiuntivi.

Le spese di gestione annuale del contratto vengono:

- calcolate mensilmente in proporzione ai giorni del mese rispetto all'anno solare;
- prelevate mediante la riduzione di un numero di quote attribuite al contratto corrispondenti alla percentuale calcolata, l'ultimo giorno di valorizzazione di ciascun mese.

Nel caso di investimenti o disinvestimenti – conseguenti ad operazioni previste dal presente contratto – che non coincidano con la data di prelievo delle spese di gestione dinanzi indicate, tali spese verranno applicate pro-rata temporis per il periodo intercorrente tra la data dell'operazione e la successiva o la precedente scadenza mensile.

La Compagnia si riserva il diritto di cambiare la data fissata per il prelievo delle spese gestionali, dandone avviso al Contraente tre mesi prima tramite apposita comunicazione scritta.

c) Spese a carico del Fondo

Ognuno dei Fondi, in cui vengono investiti i premi, prevede delle spese che comportano una diminuzione del valore netto relativo e, di conseguenza, della quota.

Tali spese sono indicate nella Nota Informativa.

Art. 10 - Età all'ingresso - Durata del contratto.

L'età dell'Assicurato, al momento in cui viene concluso il contratto di assicurazione, non può essere inferiore ad anni 18 né superiore ad anni 90.

Il contratto non ha scadenza.

Art. 11 - Il Capitale assicurato. Trascorso il periodo di carenza come regolato all'Art. 7 b) e sempre che l'Assicurato abbia sottoscritto la dichiarazione sul proprio stato di salute contenuta nella proposta di assicurazione, in caso di decesso dell'Assicurato la Compagnia corrisponderà un capitale determinato dal controvalore totale delle quote (del Fondo o dei Fondi) acquisite alla data del decesso dell'Assicurato e valorizzate secondo quanto previsto agli Artt. 14 e 15, moltiplicate per una percentuale (riportata qui di seguito nella Tabella A) corrispondente alla fascia d'età raggiunta dall'Assicurato al momento del decesso. Tale capitale non dovrà comunque superare il controvalore delle quote per un importo maggiore del capitale massimo aggiuntivo per il caso di morte definito per ciascuna fascia d'età e indicato nella Tabella A.

Tab. A

Età dell'Assicurato al momento del decesso	Fattore (%) di moltiplicazione	Capitale massimo aggiuntivo per il caso di morte
Fino a 39 anni	170%	125.000 Euro
Da 40 a 49 anni	140%	112.500 Euro
Da 50 a 59 anni	115%	75.000 Euro
Da 60 a 69 anni	103%	62.500 Euro
Da 70 e oltre	100,5%	50.000 Euro

Nel caso di mancata sottoscrizione della dichiarazione sul proprio stato di salute, il capitale in caso di decesso, sarà determinato considerando la percentuale e il capitale massimo aggiuntivo, relativi all'ultima fascia d'età previsti dalla Tabella A, indipendentemente dall'età dell'Assicurato

Art. 12 - Bonus di fedeltà. La Compagnia riconoscerà alla fine di ciascun anno ai contratti in vigore da almeno 4 anni a tale data, l'eventuale credito d'imposta realizzato sui proventi percepiti e relativi ai Fondi previsti dal presente contratto.

Il credito d'imposta verrà riconosciuto annualmente, mediante aumento delle quote attribuite al contratto, l'ultimo giorno lavorativo dell'esercizio in cui il credito d'imposta è stato realizzato.

Il credito d'imposta è attribuito ai contratti che investono nel Fondo che l'ha generato.

Art. 13 - Scelta dei Fondi. Il Contraente ha la facoltà di scegliere tra i Fondi gestiti da Gestielle Asset Management Società di Gestione del Risparmio S.p.A. e riportati nell'Allegato alla Nota Informativa "I Fondi Gestielle".

Il Contraente ha la facoltà di diversificare il proprio investimento in uno o più Fondi, tra quelli previsti,

purché l'importo investito in ciascun Fondo non risulti inferiore a 2.500,00 Euro.

I Fondi sono del tipo ad accumulazione. I proventi non verranno pertanto distribuiti al Contraente ma verranno reinvestiti.

Art. 14 - Attribuzione delle quote. Le operazioni di attribuzione delle quote derivanti dall'impiego del premio unico iniziale relative a ciascun Fondo verranno effettuate il giorno di conclusione del contratto, così come definito al precedente Art. 2.

Il numero delle quote attribuito a ciascun Fondo sarà pari al rapporto tra la parte del premio investita nello stesso ed il valore unitario della relativa quota rilevato il giorno di riferimento.

Le operazioni di attribuzioni delle quote conseguenti al versamento dei premi unici aggiuntivi verranno effettuate il primo lunedì successivo alla data del relativo versamento, a condizione che tra queste due date ci siano almeno due giorni lavorativi. In caso contrario, le operazioni di attribuzione delle quote avverranno il secondo lunedì successivo alla data del relativo versamento. Il numero delle quote derivante dall'impiego dei premi unici aggiuntivi è calcolato con lo stesso criterio utilizzato per il premio unico iniziale.

Le operazioni di disinvestimento conseguenti a ripensamento, a riscatto, a recesso, a trasferimento di quote o pagamento del capitale assicurato in caso di decesso, verranno effettuate il primo lunedì successivo alla data in cui la richiesta è pervenuta alla Compagnia, a condizione che tra queste due date ci siano almeno due giorni lavorativi. In caso contrario, la valorizzazione delle quote avverrà il secondo lunedì successivo alla data di ricezione della richiesta da parte della Compagnia.

Le operazioni di reinvestimento in relazione al trasferimento di quote verranno effettuate nello stesso giorno lavorativo dell'operazione di disinvestimento. Qualora il giorno di riferimento per l'attribuzione delle quote non coincida con un giorno lavorativo, sarà considerato come tale il primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

Art. 15 - Valore unitario delle quote. La Società di Gestione dei Fondi determina ogni giorno il valore delle quote di ciascun Fondo.

Il valore viene determinato dalla Società di Gestione dividendo il valore complessivo netto del patrimonio per il numero delle quote del Fondo.

Il valore unitario della quota, espresso in Euro, è pubblicato ogni giorno sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" con indicazione della relativa data di riferimento.

Art. 16 - Trasferimento delle quote presso un altro Fondo. Il Contraente, una volta trascorsi tre mesi dalla conclusione del contratto, ha la possibilità di trasferire un importo non inferiore a 2.500,00 Euro da un Fondo ad un altro, mediante comunicazione scritta da inviare alla Compagnia.

Tale facoltà potrà essere esercitata al massimo

quattro volte all'anno, a condizione che l'importo minimo residuo del Fondo nonché l'importo trasferito presso il Fondo prescelto, non sia inferiore a 2.500,00 Euro.

Il costo di ogni operazione di trasferimento è pari a 10,00 Euro; tale importo verrà prelevato, mediante la riduzione del numero di quote attribuite al contratto. La Compagnia si riserva la possibilità di definire nuove modalità per le operazioni di trasferimento che in ogni caso verranno rese note al Contraente mediante comunicazione scritta.

Art. 17 - Diritto di riscatto. In conformità con quanto disposto dall'Art. 1925 cod. civ. il Contraente può risolvere anticipatamente il contratto riscuotendo un capitale (valore di riscatto).

Il Contraente può esercitare il diritto di riscatto, totale o parziale, mediante richiesta scritta che dovrà contenere l'indicazione del numero di quote da riscattare per ciascun Fondo.

La Compagnia, per ciascun Fondo selezionato, procederà al disinvestimento delle quote indicate dal Contraente con il criterio seguente:

- prima, si disinvestono le quote relative all'investimento con maggiore tempo di permanenza nel Fondo;
- successivamente, qualora il disinvestimento del punto precedente sia insufficiente a soddisfare la richiesta del Contraente, si procederà al disinvestimento delle quote relative ai successivi investimenti sempre nel rispetto dell'ordine temporale decrescente di investimento nel Fondo fino ad esaurimento della richiesta.

Il valore di riscatto è pari ad una percentuale del controvalore totale delle quote del Fondo alla data di richiesta di riscatto valorizzate secondo quanto previsto agli Artt. 14 e 15. Tale percentuale, come di seguito indicato, è variabile in funzione degli anni decorsi dalla conclusione del contratto o, in caso di premi unici aggiuntivi, dalla data dei relativi versamenti.

Periodo di richiesta del valore di riscatto	Percentuale di riscatto
Entro il 1° anno	98%
Durante il 2° anno	98,5%
Durante il 3° anno	99%
Durante il 4° anno	99,5%
Trascorsi 4 anni	100%

Il riscatto parziale, su uno o più Fondi, può essere esercitato a condizione che:

1. il controvalore delle quote riscattate non sia inferiore a 2.500,00 Euro;
2. il controvalore delle quote residuali complessive non sia inferiore a 4.500,00 Euro.

Qualora uno solo dei limiti predetti non venga rispettato, il contratto dovrà essere riscattato integralmente.

Qualora, per effetto di riscatti parziali, il controvalore delle quote residuali in un Fondo sia inferiore a

2.500,00 Euro, il Contraente dovrà riscattare totalmente le quote del Fondo.

Dal controvalore delle quote riscattate verranno dedotte le spese di gestione annuale di cui all'Art. 9 b) calcolate pro-rata temporis per il periodo intercorrente tra la data dell'operazione e la successiva o la precedente scadenza mensile.

L'esercizio del diritto di riscatto parziale comporta il conseguente ricalcolo del capitale assicurato in caso di morte di cui al precedente Art. 11.

Art. 18 - Modalità di erogazione del valore di riscatto. Il pagamento della somma corrispondente al valore di riscatto può avvenire, a scelta del Contraente, sia sotto forma di capitale, sia sotto forma di rendita, sia parte in capitale e parte in rendita.

Nel caso in cui il Contraente scelga il pagamento del valore di riscatto in forma di rendita, egli potrà scegliere tra le seguenti forme:

- a) rendita vitalizia da corrispondere finché l'Assicurato è in vita;
- b) rendita vitalizia, reversibile totalmente o parzialmente, a favore di altra persona;
- c) rendita vitalizia che verrà corrisposta in modo certo per i primi 5 o 10 anni, e successivamente finché l'Assicurato sia in vita;

Nel caso di riscatto parziale il valore di riscatto verrà corrisposto esclusivamente in un unico versamento.

La rendita e le regole di rivalutazione verranno determinate in base alle condizioni e ai tassi di opzione in vigore alla data di esercizio dell'opzione di rendita e saranno portate a conoscenza del Contraente al momento della richiesta da parte del Contraente stesso.

La rendita non potrà essere riscattata durante il periodo di erogazione.

Art. 19 - Documentazione e modalità di pagamento della prestazione. Per tutti i pagamenti dovranno essere preventivamente consegnati alla Compagnia i seguenti documenti:

In caso di riscatto:

- richiesta sottoscritta dal Contraente;
- copia del documento di identità del Contraente;
- originale di polizza ed eventuali appendici;
- certificato di esistenza in vita dell'Assicurato nel caso sia diverso dal Contraente;
- coordinate bancarie per le operazioni di accredito.

In caso di decesso:

- consenso all'utilizzo dei dati personali (legge 675/96);
- originale di polizza ed eventuali appendici;
- dati anagrafico/fiscali dei Beneficiari e loro coordinate bancarie;
- documento di identificazione dei Beneficiari;

- certificato di morte dell'Assicurato;
- relazione medica sulle cause di decesso;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà o atto di notorietà che attesti la non esistenza di testamento e riporti l'indicazione (se sono i Beneficiari indicati in polizza) degli eredi legittimi;
- copia autentica del testamento, se esistente;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà o atto di notorietà attestante che il testamento è l'ultimo fatto, valido e contro cui non esistono impugnazioni;
- decreto del Giudice Tutelare che indichi la persona designata a riscuotere la prestazione in caso di Beneficiario minorenne o incapace.

La Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione.

Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore dei Beneficiari.

Art. 20 - Pegno. Il Contraente può dare in pegno a terzi il credito derivante dal presente contratto.

Tale atto diviene efficace dal momento in cui la Compagnia viene a conoscenza dell'avvenuta costituzione in pegno del credito derivante dal contratto. In tale momento la Compagnia ha l'obbligo di effettuare la relativa annotazione in polizza o su appendice.

In conformità con quanto disposto dall'art. 2805 cod. civ. la Compagnia può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che le spettano verso il Contraente originario sulla base del presente contratto.

Art. 21 - Cessione. In conformità con quanto disposto dall'art. 1406 cod. civ. il Contraente può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal presente contratto.

Tale atto diviene efficace dal momento in cui la Compagnia viene a conoscenza dell'avvenuta cessione corredata dalla documentazione a essa inerente. In tale momento la Compagnia ha l'obbligo di effettuare la annotazione relativa all'avvenuta cessione in polizza o su appendice.

La Compagnia secondo quanto disposto dall'art. 1409 cod. civ. può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal presente contratto.

Art. 22 - Beneficiari della prestazione. Il Contraente designa i Beneficiari della prestazione e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione, ad eccezione dei casi di seguito indicati:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio.

Non può altresì essere modificata la designazione da parte degli eredi dopo la morte del Contraente.

In tali casi le operazioni di riscatto e di pegno sul credito richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari. La designazione del Beneficiario e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Compagnia o disposte per testamento.

Art. 23 - Imposte e tasse. Eventuali imposte e tasse relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari.

Art. 24 - Foro competente. Per ogni controversia riguardante l'esecuzione del presente contratto, è competente l'autorità giudiziaria del luogo in cui il Contraente (o l'Assicurato, o il Beneficiario) ha la residenza o ha eletto domicilio.

Art. 25 - Nuovi Fondi. La Compagnia ha la facoltà di aggiungere nuovi Fondi a quelli già previsti dal presente contratto nell'Allegato alla Nota Informativa "I Fondi Gestielle"; di tali nuovi Fondi il Contraente verrà opportunamente informato e vi potrà accedere con operazioni di investimento o di trasferimento delle quote. Ciascun nuovo Fondo verrà disciplinato da apposito Regolamento.

Art. 26 - Variazioni contrattuali. Nel corso della sua vita il presente contratto potrà subire delle variazioni, in particolare nei casi in cui:

1. vi sia una sostituzione della Società di Gestione o l'eliminazione e/o sostituzione di Fondi;
2. vi sia una modifica delle spese di gestione annuale del contratto di cui all'Art. 9 b).

Al verificarsi di tali evenienze la Compagnia si impegna a comunicare al Contraente le modifiche contrattuali.

Il Contraente che non intenda accettare le suddette modifiche potrà recedere dal contratto senza l'applicazione di alcun onere o penalizzazione, comunicando per iscritto alla Compagnia, con raccomandata con ricevuta di ritorno, la sua decisione, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione delle modifiche da parte della Compagnia.

In tal caso la Compagnia liquiderà al Contraente una somma pari al controvalore delle quote maturato a tale data valorizzato secondo quanto previsto agli Artt. 14 e 15.

In mancanza di comunicazione di recesso da parte del Contraente, il contratto resta in vigore alle nuove condizioni.

RISPOSTA APERTA È UN PRODOTTO DI
BPV VITA S.p.A.



SOCIETÀ PER AZIONI - CAPITALE SOCIALE 12.600.000 EURO INT. VERSATO - SEDE LEGALE: VIA MEUCCI, 5 - 37135 VERONA (ITALIA) - CODICE FISCALE, P. IVA E REGISTRO IMPRESE
VERONA N. 03035950231 - R.E.A. VERONA N. 304197 - IMPRESA AUT. ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI CON PROV. ISVAP N. 1762 DEL 21 DICEMBRE 2000 - G.U. 2 GENNAIO 2001 N. 1

È un prodotto di



distribuito dalla Banca Popolare di Verona - Banco S. Geminiano e S. Prospero